

**NUOVE NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI:
L'OBBLIGO DI CONSIDERARE IL COMPOSTO "PEGGIORE"**

(legge 11 agosto 2014 n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 91)

**Luciano Butti
B&P Avvocati**

Professore a contratto di diritto dell'ambiente presso l'Università di Padova – Facoltà di Ingegneria

Le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti pericolosi contenute nella legge 11 agosto 2014 n. 116, che ha convertito il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, contengono anche una disposizione molto specifica riguardante i casi in cui i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche ***solo in modo aspecifico***.

Tipico è il caso in cui le analisi consentono di identificare un metallo pesante (ad esempio zinco o cromo) soltanto nella sua forma elementare (o di ione), senza che sia possibile – attraverso l'analisi – determinare quale sia il composto (ed esempio ossido) che, nello specifico caso in esame, contiene il metallo. In questo caso, il problema di classificazione del rifiuto deriva dalla circostanza che, spesso, ***i diversi composti all'interno dei quali il metallo può presentarsi hanno indici di pericolosità non equivalenti*** e sono pertanto caratterizzati – nell'ambito della disciplina delle sostanze pericolose - da diverse frasi di rischio. Inoltre ciascun composto ipotizzato possiede uno specifico peso molecolare, e conseguentemente diverso è il risultato del calcolo stechiometrico necessario per riferire a ciascun composto la concentrazione di metallo rinvenuta attraverso l'analisi.

Si comprende dunque che – assumendo che il metallo rinvenuto sia presente nel composto A ovvero nel composto B – la conclusione in merito alla ***natura pericolosa o meno del rifiuto*** possa essere anche radicalmente diversa.

L'art. 13 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, come convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, prevede che, nel caso in esame, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto occorra prendere senz'altro come riferimento i composti "***peggiori***" (cd. "***composti virtuali***"), in applicazione del principio di precauzione.

La menzionata disposizione costituisce a mio avviso una ***applicazione estrema, eccessiva e non conforme al diritto comunitario del principio di precauzione***, per le ragioni che seguono.

1. In primo luogo, il diritto europeo non contiene una esplicita disposizione normativa perentoriamente orientata nella direzione indicata dalla norma nazionale in commento. Ed anche nei Paesi in cui le Linee Guida tecniche delle Agenzie ambientali prevedono concetti simili, la regola è sempre mitigata da precise indicazioni applicative nel segno della ragionevolezza e moderazione. Così, ad esempio, le Linee Guida delle Agenzie ambientali del Regno Unito (***UK Environment Agency – Hazardous Waste. Interpretation of the definition***, 3rd edition, 2013) chiariscono esplicitamente che il composto "peggiore" va scelto esclusivamente fra quelli ragionevolmente possono essere presenti nel rifiuto. Ed aggiungono che l'espressione "ragionevolmente" vale ad escludere che possano esser "candidabili" come composti "peggiori" quelli la cui presenza può essere esclusa in ragione delle loro proprietà fisico-chimiche.
2. Secondo le precise indicazioni del diritto europeo e nazionale (cfr. ad esempio la Comunicazione della Commissione n. 2/2000 sul principio di precauzione, nonché – in Italia – l'art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006), l'approccio precauzionale deve sempre essere temperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza e da una appropriata valutazione costi/benefici.
3. Questa inderogabile necessità è stata anche a più riprese sottolineata dalla giurisprudenza europea (ad esempio Corte Europea di Giustizia, sentenza 9 settembre 2003 in caso C-286/02), come da quella nazionale (recentissimamente, ad esempio, la Corte costituzionale ha sottolineato con forza, nella sentenza n. 85/2013, che nessun diritto "assoluto", nemmeno quello alla salubrità ambientale può pretendere una applicazione che dimentichi criteri di proporzione e ragionevolezza).

Il recentissimo D.L. 12 settembre 2014 n. 133 (cd. "sblocca-Italia") prevede espressamente – in diverse disposizioni riguardanti la materia ambientale (ad esempio l'art. 8 in tema di terre e rocce da scavo) – un espresso ***divieto di "introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo....."***. Vi è da augurarsi che un simile criterio venga utilizzato anche per quanto concerne la classificazione dei rifiuti pericolosi e che pertanto la disposizione in commento venga rapidamente ed adeguatamente corretta. Se così non avvenisse, l'effetto pratico della disposizione sarebbe – tenuto conto

delle croniche insufficienze di impianti di trattamento di rifiuti pericolosi in Italia - soltanto quello di **spingere verso l'esportazione, per lo più in Germania, di sempre più consistenti quantitativi di rifiuti**. Con costi economici e ambientali assai elevati. Era forse questo l'obiettivo di chi ha proposto una disposizione tanto anacronistica?